



COMUNE DI BALDISSERO TORINESE
Città Metropolitana di TORINO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - ANNO D'IMPOSTA 2018.
DETERMINAZIONE:- ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)- ALIQUOTE
T.A.S.I. (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)- TARIFFE TA.RI. (TASSA SUI RIFIUTI).**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventinove**, del mese di **marzo**, alle ore **18** e minuti **15**, nella sala delle riunioni , convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

| Cognome e Nome | Carica | Pr. | As. |
|----------------------------|-------------|-----|-----|
| TODESCO Bruno | Sindaco | X | |
| CAPONE Claudio | Consigliere | X | |
| NAPIONE Carlo Giuseppe | Consigliere | X | |
| CHIESA Paola | Consigliere | X | |
| TEMPORELLI Elisabetta Rita | Consigliere | | X |
| BERTINETTI Federico | Consigliere | X | |
| VERGNANO Fabrizio | Consigliere | | X |
| ZANETTI Marta | Consigliere | X | |
| PERIS Mariacarla | Consigliere | X | |
| SCAGLIA Patrizia | Consigliere | X | |
| MORANDO Giorgio | Consigliere | X | |
| BENEDETTO Martina | Consigliere | X | |
| GAMBIRASIO Vittorio | Consigliere | | X |

Totale 10 3

Assume la presidenza il Signor CAPONE Claudio.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale PALERMITI dott. Daniele.

Dal punto n. 2 all'ordine del giorno è presente il Consigliere VERGNANO Fabrizio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - ANNO D'IMPOSTA 2018

DETERMINAZIONE: - ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

- ALIQUOTE T.A.S.I. (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)

- TARIFFE TA.RI. (TASSA SUI RIFIUTI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PARTE I – PREMESSA GENERALE

Premesso che:

- i commi 639 e seguenti dell'art. 1 della Legge 147/2013 hanno istituito, a decorrere dal 1/1/2014 *l'imposta unica comunale (IUC)*, la quale *si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;*

- i comuni con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997 possono disciplinare l'imposta unica comunale, nelle sue tre componenti, fermi restando i principi ed i limiti fissati dalla legge;

- è altresì demandata al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e delle tariffe riferite alle tre componenti impositive;

- con deliberazione n. 11 del 17/7/2014 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (I.U.C.) e con successive deliberazioni n. 18 del 29/9/2014, n. 13 e 16 del 30.07.2015 ha apportato alcune modificazioni;

dato atto che l'art. 1 comma 26 della Legge 208/2015 ha sancito il divieto di aumento dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni ed agli enti locali per l'anno 2016 rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l'anno 2015 ad eccezione della TARI;

evidenziato come tale disposizione risulti parimenti riportata nella Legge di Stabilità 2018 n. 205 approvata in data 27/12/2017 (art. 1, comma 37);

dato atto che:

- con il D.M. 9/2/2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018 e conseguentemente per l'approvazione dei regolamenti e delle aliquote e tariffe relative ai tributi locali è stato differito al 31/3/2018;

- con la presente deliberazione, ulteriormente suddivisa in tre sezioni, sono proposte le aliquote relative all'IMU, le aliquote e detrazioni relative alla TASI e le tariffe relative alla TARI.

PARTE II – IMU

Premesso che:

- l'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in Legge 214/2011 ha anticipato, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria – già disciplinata dal D.Lgs. 23/2011 - a decorrere dall'anno 2012, prevedendone l'applicazione a tutti i comuni del territorio nazionale sulla base della disciplina degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibile, della disciplina di cui allo stesso art. 13 e di cui al D.Lgs. 504/1992 se ed in quanto richiamato;

- l'art. 1 L. 147/2013 nell'istituire a decorrere dal 2014 l'imposta unica comunale (comma 639), di cui l'imposta unica municipale (IMU) è una componente, prevede al comma 703 che: "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";

richiamata quindi la disciplina oggi in vigore ed in particolare evidenziato quanto segue:

- il citato art. 13 del D.L. 201/2011, nel testo novellato oggi in vigore prevede che:

2. *L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:*

a) *alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;*

b) *ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;*

c) *alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*

d) *a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.*

3. *La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:*

0a) *per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo*

immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

- il comma 708 della L. 147/2013 dispone che “A decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 D.L. 214/2011”;

- la disciplina che deriva dall'art. 13 D.L. 201/2011, con le modifiche apportate dai disposti normativi che si sono susseguiti, relativamente all'anno di imposta 2014, prevede il seguente quadro di aliquote:

- o Comma 6 - L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0.76 per cento.*

- Comma 7 – L'aliquota è ridotta allo 0.4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. [...].

- l'art. 9 bis del D.L. 47/2014 come convertito dalla L. 80/2014 modifica la disciplina impositiva degli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero, in particolare:

- Non è più data facoltà ai Comuni di assimilare, ai fini dell'IMU, all'abitazione principale tali unità immobiliari;
- A decorrere dal 2015 sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;
- Al comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 viene inserito il seguente periodo: “A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'ESTERO (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di Residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”;

- l'art. 1 comma 380 della L. 228/2012, nel testo ora vigente, ha disposto che:

Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo D.P.C.M.;

c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) è incrementata della somma di 1.833,5 milioni di euro per l'anno 2013; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 381;

d) con il medesimo D.P.C.M. di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:

1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f);

2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;

3) della dimensione demografica e territoriale;

4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;

5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;

6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (4), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione

Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni;

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio;

- il comma 730 della L. 147/2013 ha inoltre introdotto i commi 380-ter e 380 –quater dell'art. 1 comma 380 L. 228/2012, nel testo che si riporta:

380-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 380, a decorrere dall'anno 2014:

a) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito di cui alla lettera f) del comma 380. A decorrere dall'anno 2016 la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è incrementata di 3.767,45 milioni di euro. La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, pari a 4.717,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 2.768,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e seguenti. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito della riduzione della quota di imposta municipale propria di spettanza comunale da versare al bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale, a decorrere dall'anno 2016, la dotazione del predetto Fondo è corrispondentemente ridotta in misura pari a 1.949,1 milioni di euro annui. Con la legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del Fondo di solidarietà comunale, non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione;

b) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per l'anno 2015, entro il 30 aprile per l'anno 2016 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni:

1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera d) del comma 380;

2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;

3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

c) in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) è comunque emanato entro i quindici giorni successivi;

d) con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) può essere variata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a) da versare al bilancio dello Stato e, corrispondentemente, rideterminata la dotazione del Fondo di cui alla medesima lettera a). Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 20 per cento per l'anno 2015, il 30 per cento per l'anno 2016, il 40 per cento per l'anno 2017 e il 55 per cento per l'anno 2018 dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter è accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per l'anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016. Per la quota del Fondo di solidarietà comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter. Per gli anni 2015 e 2016, l'ammontare complessivo della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonché a titolo di Fondo di solidarietà comunale netto per gli anni 2015 e 2016, ed è pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale.

richiamato l'art. 1, comma 13, L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) in forza del quale:

"13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati **dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993**, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34"

ed evidenziato che alla luce di tale disposizione a decorrere dall'anno 2016 i terreni agricoli ubicati sul territorio del comune di Baldissero Torinese non sono più assoggettati ad imposta municipale propria;

richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che attribuisce ai comuni potestà regolamentare nell'ambito dei tributi propri e specificatamente la competenza consiliare in materia di determinazione dell'aliquota dell'IMU prevista dallo stesso art. 13 D.L. 201/2011 come convertito e modificato;

ritenuto, in virtù della medesima facoltà di disciplina delle aliquote di imposta di cui al citato art. 13 comma 6, di prevedere un'agevolazione dell'aliquota dell'IMU per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà e usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) a condizione che non risultino locate, per le ipotesi non coperte da esenzione dall'art. 13 comma 2 ultimo periodo del D.L. 201/2011 e disciplinate da specifica norma del Regolamento Comunale;

richiamato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale, sezione II – IMU, il quale all'art. 6, dispone l'assimilazione ad abitazione principale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste per tali fattispecie, delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che le stesse unità non risultino locate;

richiamate le deliberazione C.C. n. 7 del 29.6.2012, n. 20 del 28/11/2013, n. 12 del 17/7/2014, n.14 del 30.07.2015, n. 8 del 28/4/2016 e n.11 del30/3/2017 con le quali sono state stabilite le aliquote IMU per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 alla luce della volontà di contemperare la complessiva pressione fiscale dell'Ente sui contribuenti con l'esigenza di garantire la continuità nella erogazione dei servizi alla collettività, anche in coerenza con la riforma del sistema fiscale locale ed a fronte degli ulteriori tagli disposti dalla L. 147/2013 e 190/2014;

richiamato altresì l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 come modificato dalla L. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) il quale dispone che:

"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. [...] La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.";

ritenuto quindi di confermare integralmente le aliquote relative all'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2018 come già determinate per gli anni 2015, 2016 e 2017 secondo il prospetto riepilogativo riportato di seguito, in considerazione anche della generale manovra di bilancio posta in essere da questo Ente;

| TIPOLOGIA IMMOBILE/ FATTISPECIE IMPONIBILE | ALIQUOTA IMU |
|---|---|
| ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE ad eccezione di categoria A/1 – A/8 – A/9 | ESENTE (art. 13 comma 1 D.L. 201/2011) |
| ABITAZIONE PRINCIPALE categorie A/1 – A/8 – A/9 e pertinenze | 0.35% - DETRAZIONE € 200,00 |
| ALIQUOTA ORDINARIA FABBRICATI categoria D | 0.96% 0.96% (di cui 0.76% allo Stato - 0.20% al Comune) |
| FABBRICATI RURALI STRUMENTALI | ESENTI (art. 1 comma 708 L. 147/2013) |
| IMMOBILI DI PROPRIETA' DI CITTADINI ISCRITTI AIRE | 0.76% |

dato atto che il gettito dell'imposta municipale propria che presumibilmente deriverà da tale sistema di aliquote, al lordo della quota di alimentazione del fondo di solidarietà può essere riepilogato secondo la seguente tabella:

| 2018 - ANALISI GETTITO IMU | | | |
|--|---------------------------|-----------------|---------------------|
| | base imponibile ** | ALIQUOTA | GETTITO |
| abitazione principale (A/1 - A/8 - A/9) | € 2.820.000,00 | 3,5 | € 9.500,00 |
| aree fabbricabili | € 4.166.000,00 | 9,6 | € 40.000,00 |
| terreni agricoli | € 35.000,00 | 0 | 0 |
| AIRE non pensionati nel paese di residenza | € 789.400,00 | 7,6 | € 6.000,00 |
| fabbricati categoria D | € 4.550.000,00 | 2 | € 9.100,00 |
| altri fabbricati | € 77.600.000,00 | 9,6 | € 745.000,00 |
| ** valore rilevato sulla base del gettito relativo al 2017 | | | € 810.000,00 |

PARTE III – TASI

Premesso che:

- l'art. 1 L. 147/2013 ai commi 669 e seguenti ha introdotto la TASI, tributo per i servizi indivisibili, che trova applicazione dall'1/1/2014;
- i principi ed elementi fondamentali del tributo introdotti dai commi 669 e seguenti così come modificati dal D.L. 16/2014 come convertito dalla Legge n. 68/2014 e dalla Legge 208/2015 possono essere così riassunti:

art. 1 comma 639

639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

art. 1 comma 669

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

- in forza dei quali, a decorrere dall'anno 2016, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sia del possessore che dell'utilizzatore (ad eccezione di quelle censite in categoria A/1, A/8, A/9) non sono assoggettate alla tassa sui servizi (TASI);
- per effetto dei quali le assimilazioni ad abitazione principale previste ai fini dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) trovano applicazione anche ai fini della TASSA SUI SERVIZI (TASI);

art. 1 comma 671

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

art. 1 comma 675

675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

- in forza dei quali le agevolazioni che prevedono la riduzione della base imponibile (in particolare per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado ai sensi dell'art. 13 comma 3 lettera 0a del D.L. 201/2011) previste per l'IMU trovano applicazione anche per la TASI;

art. 1 comma 678

678. [omissis] Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento.

Art. 1 commi seguenti

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo (1 per mille).

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via

telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. [omissis]

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

[...]

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili [...] alla cui copertura la TASI è diretta.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, [...] le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

dato atto che la TASI persegue il precipuo scopo di remunerare i servizi indivisibili che l'Ente fornisce indistintamente a tutta la popolazione, sia essa proprietaria di immobili o anche solo dimorante nel territorio comunale e come tale colpisce anche coloro che occupano gli immobili ad un titolo diverso dal diritto reale (comodatari o conduttori) e che ai sensi del comma 681 citato l'occupante, se diverso dal titolare del diritto reale e se non occupa l'immobile a titolo di abitazione principale, versa la TASI in una misura compresa tra il 10 ed il 30 per cento dell'ammontare complessivo;

ritenuto a tal proposito di non dover procedere a quantificare la misura della percentuale di imposta da porre a carico degli occupanti, in ragione della volontà di non assoggettare al tributo in questione gli immobili diversi dall'abitazione principale;

valutati quindi, alla luce del citato comma 682, lett. b) punto 2), i servizi indivisibili i cui costi si intendono, anche solo parzialmente, coprire con il gettito derivante dalla TASI ed individuati come segue:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| - Trasporti e diritto alla mobilità | € 258.332,43 |
| TOTALE | € 258.332,43 |

analizzata quindi la base imponibile del tributo e ritenuto che la manovra di bilancio 2018 riferita alla tassa sui servizi indivisibili, alla luce delle citate disposizioni di cui alla L. 208/2015 e del trasferimento statale compensativo del mancato gettito dell'imposta a valere sul bilancio pluriennale 2018 – 2020, possa prevedere il seguente assetto di aliquote e detrazioni:

| TIPOLOGIA IMMOBILE/ FATTISPECIE IMPONIBILE | ALIQUOTA TASI/ DETRAZIONE |
|---|---------------------------|
| ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (come definite dall'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011 e dal regolamento comunale per la disciplina della IUC – sezione II – IMU, ivi incluse le assimilazioni previste dal medesimo regolamento (ad eccezione delle unità censite in categoria A/1, A/8, A/9) | <i>esenti</i> |
| ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (solo unità censite in categoria A/1, A/8, A/9) | <i>2,5 per mille</i> |
| DETRAZIONE per le sole unità immobiliari destinate ad abitazione principale del titolare del diritto reale (come definite dall'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011 e dal regolamento comunale per la disciplina della IUC – sezione II – IMU) il quale risulti essere <u>unico occupante</u> dell'unità stessa (secondo le risultanze anagrafiche) e possedere un <u>ISEE non superiore a 15.000,00</u> euro annui, con i limiti e secondo le modalità di cui all'art. 24 del Regolamento per l'applicazione della IUC | <i>€ 100,00</i> |
| ALIQUOTA IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE | <i>esenti</i> |
| FABBRICATI RURALI STRUMENTALI | <i>esenti</i> |
| IMMOBILI DI PROPRIETA' DI CITTADINI ISCRITTI AIRE | <i>esenti</i> |

visto e richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC – sezione III – TASI;

analizzato quindi il gettito atteso:

| - ANALISI GETTITO | | | |
|--|--------------------|----------|-------------------|
| 2018 | TASI | | |
| | base imponibile ** | ALIQUOTA | GETTITO |
| abitazione principale (A/1 - A/8 - A/9) | € 800.000,00 | 2,5 | € 2.000,00 |
| aree fabbricabili | € 3.710.000,00 | 0 | 0 |
| fabbricati categoria D | € 4.550.000,00 | 0 | 0 |
| altri fabbricati | €78.384.400,00 | 0 | 0 |
| ** valore rilevato sulla base del gettito 2017 | | | € 2.000,00 |

e ritenuto che possa soddisfare l'esigenza di copertura dei servizi indivisibili come individuati nella tabella di cui sopra;

dato atto che è rispettato il vincolo di cui ai commi 640 e 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 in base ai quali la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013;

PARTE IV - TARI

Premesso che:

- l'art. 1 della L. 147/2013, nell'istituire a decorrere dal 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e posta a carico dell'utilizzatore (comma 639), dispone conseguentemente l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 (istitutivo della TARES – tariffa sul servizio di gestione dei rifiuti e maggiorazione per i servizi indivisibili);

richiamata quindi la disciplina oggi in vigore ed in particolare i seguenti commi del citato art. 1 L. 147/2013:

641. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

645. Sino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al

costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

666. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...].

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17/7/2014 il comune di Baldissero Torinese ha approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale, alla cui sezione IV è

disciplinata la tassa sui rifiuti (TARI) e con deliberazioni n. 18 del 29.09.2014 e n. 13 del 30.07.2015 ne ha apportato alcune modificazioni, con deliberazione n. 16 del 30.07.2015 ha provveduto alla correzione di un errore materiale e con deliberazione n. 9 del 28.4.2016 ha apportato ulteriori modificazioni;

- il Consorzio Chierese per i Servizi, quale soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti per il territorio consortile, è competente all'approvazione del piano finanziario;
- con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 14 del 4/12/2017 è stato approvato il Piano Finanziario per la gestione del servizio dei rifiuti per l'anno 2018;
- con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 12/2009 è stato approvato il Regolamento per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, successivamente modificato con deliberazioni n. 19/2011, 11/2012, 17/2012, 27/2013 e 10/2017;
- la natura tributaria della TARI come disciplinata dai commi 639 ss. dell'art. 1 L. 147/2013 impone la titolarità del tributo in capo all'ente impositore alla cui diretta competenza è riservata la riscossione;
- dalla natura tributaria del prelievo scaturisce altresì l'esclusione dell'assoggettamento ad IVA della tariffa e la composizione del piano finanziario al lordo dei costi diretti ed indiretti di gestione del servizio (IVA inclusa);
- i costi del servizio di gestione dei rifiuti ed il gettito della TARI diretto alla integrale copertura dei costi trovano idoneo stanziamento alle voci di entrata ed alle voci di spesa del Bilancio previsionale del comune di Baldissero Torinese per l'anno 2018;
- ai sensi del comma 660 – secondo periodo - dell'art. 1 L. 147/2013, è posta a carico:
 - del Bilancio dell'Ente la copertura delle agevolazioni di cui all'allegato 3 del Regolamento per la tassa sui rifiuti pari ad euro 10.000,00;
 - del MIUR il contributo pari ad euro 1.882,00 quale partecipazione al costo del servizio di gestione dei rifiuti relativo alle scuole per le quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 655, L. 147/2013;

evidenziato che:

- il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale – sezione IV prevede che il Consiglio Comunale, in fase di determinazione delle tariffe, stabilisca:

1. Ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche (art. 31 comma 3)
2. Determinazione della quota dei costi da imputare rispettivamente alla parte fissa ed alla parte variabile della tariffa;
3. Determinazione del numero minimo di svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile per le utenze domestiche e non domestiche (art. 33 comma 9, art. 35 comma 8);
4. Determinazione della tariffa per la raccolta domiciliare degli sfalci e potature (art. 40 comma 3);
5. Determinazione dei coefficienti Ka e Kb relativi alle utenze domestiche e Kc relativi alle utenze non domestiche (artt. 33 comma 5 e 35 comma 4);
6. Determinazione della tariffa per ogni classe di utenza domestica e non domestica, su proposta del soggetto gestore, in relazione al piano finanziario approvato dall'Assemblea Consortile e sulla base della ripartizione dei costi come sopra specificata;

richiamata quindi interamente la sezione IV – TARI - del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale ed i criteri ivi stabiliti per la determinazione dei coefficienti di calcolo tariffario (Ka, Kb, Kc);

richiamato, relativamente ai coefficienti kc riferiti alle utenze non domestiche comprese nelle categorie da 22 a 28 lo studio effettuato dall'IPLA, ente di ricerca della Provincia di Torino, che ha verificato e calcolato i coefficienti di produzione potenziale di rifiuti (Kc) da utilizzare per il calcolo della quota fissa;

effettuate, in ordine alla determinazione dei coefficienti kc, le valutazioni e scelte già utilizzate ai fini della determinazione dei Kc relativi alle tariffe 2014 e 2015 che si intendono integralmente richiamate;

richiamato il disposto di cui al comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 come modificato dalla L. 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014 e ulteriormente modificato dall'art. 1 comma 27 lett. a) L. 208/2015, dall'art. 1, comma 38 della legge n.205/2017 e dall'art.1, comma 38, della legge n.205/2017, in forza del quale *“Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”*

confermati tuttavia i coefficienti kc già previsti ai fini della determinazione della TARI per l'anno 2017 con deliberazione C.C. n. 12 del 30/3/2017, e per tutti compresi nei limiti minimi e massimi individuati dal D.P.R. 158/1999 ad eccezione di quelli relativi alle categorie 22 e 27 per le quali si ritengono maggiormente coerenti con la realtà locale le risultanze dello studio effettuato dall'IPLA;

applicati i coefficienti ka e kb secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 158/99;

dato atto, quindi, alla luce di tutto quanto sopra, che il costo da coprire con il gettito della Tassa per i rifiuti (TARI) - per l'anno 2018 - ammonta ad euro 474.792,00 al lordo del gettito derivante dalla tariffa applicata per il servizio di raccolta degli sfalci;

ritenuto di ripartire il costo del servizio di gestione dei rifiuti, come risultante dal piano finanziario per l'anno 2018, depurato dalla quota posta a carico del bilancio comunale a fronte delle agevolazioni concesse alle tipologie di utenze di cui all'Allegato 3 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale

– sezione V – TARI, tenuto conto dei principi individuati nel Regolamento stesso, con le seguenti modalità, valutata anche l'effettiva produzione di rifiuti rilevata per il 2017 con riferimento alle due categorie di utenze:

| | |
|------------------------------|-----|
| <i>utenze domestiche</i> | 86% |
| <i>utenze non domestiche</i> | 14% |

ritenuto inoltre di stabilire, in continuità con l'impostazione tariffaria prevista per le annualità pregresse, che i costi, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari e sulla base dell'analisi delle effettive voci di costo del piano finanziario, confluiscono secondo la seguente ripartizione rispettivamente nella quota fissa e nella quota variabile della tariffa:

| | | |
|------------------------------|-----------------|---------------------|
| <i>utenze domestiche</i> | 50% quota fissa | 50% quota variabile |
| <i>utenze non domestiche</i> | 50% quota fissa | 50% quota variabile |

viste le tabelle A, B, C, D, E, F - allegate quale parte integrante e sostanziale - e ritenuto che le indicazioni in esse contenute e le tariffe che ne risultano possano ritenersi rispondenti alle finalità perseguite dal questo Ente in ordine alle agevolazioni da riconoscere alle utenze domestiche;

dato atto che l'applicazione delle tariffe di cui alle allegate tabelle C, E ed F, vista la base imponibile risultante al 1/1/2018 consente l'integrale copertura dei costi del servizio come preventivati, nel rispetto del disposto di cui al comma 654 dell'art. 1 L. 147/2013;

ritenuto che, parimenti, si debba tendere ad ottenere la piena copertura dei costi del servizio domiciliare di raccolta degli sfalci attraverso il gettito derivante dall'applicazione della relativa tariffa;

ritenuto, inoltre, che possa ritenersi congruo un numero minimo di svuotamenti del contenitore di rifiuto non differenziato pari a sei sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, quale quota di partecipazione ai costi della raccolta differenziata;

dato, infine, atto che agli importi tariffari così determinati dovrà aggiungersi il tributo ambientale a favore della provincia;

evidenziato che:

- il comma 653 della Legge 147/2013 e s.m.i. prevede che *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;
- la legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha rimandato l'applicabilità della norma in questione al 2018;
- la legge di stabilità 2018 (l. 205/2017) non ne ha ulteriormente prorogato l'entrata in vigore;
- i commi 527, 528 e 529 della predetta legge di stabilità 2018 hanno stabilito la costituzione dell'“Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente” (siglabile ARERA) cui sono state affidate una serie di funzioni di regolazioni e controllo sul ciclo dei rifiuti;

viste le *“Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n.147 del 2013”* con cui il Dipartimento delle Finanze Pubbliche del MEF ha fornito elementi utili per supportare gli enti locali nella lettura ed utilizzazione delle stime dei fabbisogni standard per la funzione “smaltimento rifiuti” e rilevato che sulla base delle suddette linee guida ministeriali:

- *“i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto (...) per valutare l'andamento della gestione del servizio”*;
- *“il comma 653 richiede che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivi superiori allo standard che trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati”*;

dato atto che si è provveduto, sulla base dei valori aggiornati e di quelli disponibili su base ministeriale (allegati alle citate Linee Guida), a determinare il costo standard del servizio smaltimento rifiuti di questo ente e che il risultato, contenuto nell'allegata tabella, evidenzia un **costo complessivo di € 520.015,17**, pari ad un **costo unitario di € 349,00** a fronte di un **costo reale** risultante dal piano finanziario approvato di **€ 474.792,00** e di un **costo unitario stimato** di riferimento di **294,64 €/tonnellata**;

considerato che le risultanze di cui sopra, pertanto, evidenziano una situazione di virtuosità in relazione alla qualità e quantità di servizi di smaltimento rifiuti erogati dall'ente in relazione ai costi generali del servizio, anche alla luce delle risultanze dei fabbisogni standard;

richiamato il comma 688 dell'art. 1 della L. 14/2013 come modificato dalla L. 68/2014 di conversione del D.L. 16/2011 il quale dispone che *“Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI”* e ritenuto, per il 2016, in accordo con il soggetto gestore, di procedere alla riscossione della tassa per i rifiuti (TARI) di cui alla parte IV della presente deliberazione, in **due rate aventi rispettivamente scadenza il 17/9/2018 e 17/11/2018**;

richiamato l'art. 1 L. 147/2013;

richiamati l'art. 13 del D.L. 201/2011 come convertito in L. 214/2011 e successivamente modificato, gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e s.m.i., il D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012, l'art. 1 comma 380 della L. 228/2012 e s.m.i., il D.L. 35/2013 convertito in L. 64/2013, il D.L. 102/2013 convertito in L. 124/2013, la L.

147/2013, il D.L. 16/2014 come convertito dalla Legge 68/2014, il D.L. 47/2014 convertito con modificazioni in L. 80/2014, il D.L. 88/2014, la L. 208/2015, la L. 232/2016, la L. 205/2017;

richiamato il D.P.R. 158/1999;

visto il D.Lgs. 446/1997 e la L. 296/2006;

viste e richiamate le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanate in materia;

visto il D.Lgs. 267/2000;

visto lo Statuto Comunale;

udita l'illustrazione da parte del Segretario Comunale;

visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

con voti espressi in forma palese e con il seguente esito della votazione:

presenti: n. 11 votanti: n. 8 astenuti: n. 3 (SCAGLIA – MORANDO – BENEDETTO)
voti favorevoli: n. 8 voti contrari: n. /

DELIBERA

1) Per tutte le motivazione giuridiche e di fatto riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di stabilire, per l'anno 2018, le seguenti aliquote e tariffe relative alla IUC:

- IMU

| | |
|---|--|
| ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE ad eccezione di categoria A/1 – A/8 – A/9 | <i>ESENTE</i> <i>(art. 13 comma 1 D.L. 201/2011)</i> |
| ABITAZIONE PRINCIPALE categorie A/1 – A/8 – A/9 e pertinenze | <i>0.35% - DETRAZIONE € 200,00</i> |
| ALIQUOTA ORDINARIA | <i>0.96%</i> |
| FABBRICATI categoria D | <i>0.96%</i> <i>(di cui 0.76% allo Stato - 0.20% dl Comune)</i> |
| TERRENI AGRICOLI | <i>esenti</i> |
| FABBRICATI RURALI STRUMENTALI | <i>ESENTI</i> <i>(art. 1 comma 708 L. 147/2013)</i> |
| IMMOBILI DI PROPRIETA' DI CITTADINI ISCRITTI AIRE | <i>0.76%</i> |
| GETTITO PREVISTO | € 810.000,00 |

*ai sensi dell'art. 6 del D.L. 16/2014, convertito dalla L. 68/2014, detta somma sarà iscritta nel Bilancio del Comune al netto dell'importo versato allo Stato a titolo di quota alimentazione fondo solidarietà comunale.

• TASI

| TIPOLOGIA IMMOBILE/ FATTISPECIE IMPONIBILE | ALIQUOTA TASI/ DETRAZIONE |
|--|----------------------------------|
| ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (come definite dall'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011 e dal regolamento comunale per la disciplina della IUC – sezione II – IMU, ivi incluse le assimilazioni previste dal medesimo regolamento (ad eccezione delle unità censite in categoria A/1, A/8, A/9) | <i>esenti</i> |
| ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (solo unità censite in categoria A/1, A/8, A/9) | <i>2,5 per mille</i> |
| DETRAZIONE per le sole unità immobiliari destinate ad abitazione principale del titolare del diritto reale (come definite dall'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011 e dal regolamento comunale per la disciplina della IUC – sezione II – IMU) il quale risulti essere <u>unico occupante</u> dell'unità stessa (secondo le risultanze anagrafiche) e possedere un <u>ISEE non superiore a 15.000,00</u> euro annui, con i limiti e secondo le modalità di cui all'art. 24 del Regolamento per l'applicazione della IUC | <i>€ 100,00</i> |
| ALIQUOTA IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE | <i>esenti</i> |
| FABBRICATI RURALI STRUMENTALI | <i>esenti</i> |
| IMMOBILI DI PROPRIETA' DI CITTADINI ISCRITTI AIRE | <i>esenti</i> |

GETTITO TASI PREVISTO €. **7.050,00**

IMPORTO SERVIZI INDIVISIBILI € **258.332,43**

la cui copertura è finanziata con il gettito derivante dalla TASI secondo il dettaglio di cui al prospetto riportato in premessa

• TARI

- di ripartire il costo del servizio di gestione dei rifiuti, come risultante dal piano finanziario per l'anno 2017, depurato dalla quota posta a carico del bilancio comunale a fronte delle agevolazioni concesse alle tipologie di utenze di cui all'Allegato 3 del Regolamento per l'applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto dei principi individuati nel Regolamento stesso, con le seguenti modalità, in considerazione anche della produzione di rifiuti calcolata per il 2017 da per le due categorie di utenze:

| | |
|------------------------------|-----|
| <i>utenze domestiche</i> | 86% |
| <i>utenze non domestiche</i> | 14% |

- di stabilire che i costi, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, confluiscono secondo la seguente ripartizione rispettivamente nella quota fissa e nella quota variabile della tariffa:

| | | |
|------------------------------|-----------------|---------------------|
| <i>utenze domestiche</i> | 50% quota fissa | 50% quota variabile |
| <i>utenze non domestiche</i> | 50% quota fissa | 50% quota variabile |

- di determinare i coefficienti Ka, Kb, e Kc, come indicati nelle allegate tabelle;
- di stabilire in **sei** il numero minimo di svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche;
- **di approvare quindi le tariffe di gestione dei rifiuti urbani secondo i prospetti allegati sub A, B, C, D, E, F alla presente deliberazione** quali parti integranti e sostanziali;
 - di dare atto che il gettito che presumibilmente ne deriverà (pari ad euro 474.792,00) consentirà la copertura integrale dei costi del servizio come risultanti dal Piano Finanziario 2017;
 - di determinare la tariffa del servizio di raccolta domiciliare degli sfalci nella misura determinata nelle tabelle C ed F prevedendo, con il relativo gettito, di realizzare l'integrale copertura del costo;
 - di stabilire che la riscossione della tariffa relativa all'anno 2018 avvenga in due rate aventi scadenza rispettivamente il 17/9/2018 e 17/11/2018 e che a tal fine il Consorzio Chierese per i Servizi provveda ad inviare tempestivamente modelli di pagamento precompilati;
 - di dare atto che la somma di euro 11.882,00 a titolo di agevolazioni concesse sulla base del regolamento comunale per l'applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti e della presente deliberazione trova stanziamento nel Bilancio di previsione 2018.

2) **Di dare atto** che è rispettato il vincolo di cui ai commi 640 e 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 in base ai quali la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.

3) **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la prevista pubblicazione sul sito del Ministero con le modalità previste dalla vigente normativa.

4) **Successivamente**, con votazione espressa in forma palese e con il seguente esito accertato dal Presidente

presenti: n. 11 votanti: n. 8 astenuti: n. 3 (SCAGLIA – MORANDO – BENEDETTO)
voti favorevoli: n. 8 voti contrari: n. /

la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to CAPONE Claudio

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to PALERMITI dott. Daniele

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 11/04/2018, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

Dalla Residenza comunale, li 11/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to QUAGLIA Antonella

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno..... decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza comunale, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to QUAGLIA Antonella

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 11/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
QUAGLIA Antonella

SERVIZIO COMPETENTE

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio
F.to F.F. PALERMITI dott. DANIELE

SERVIZIO CONTABILITA'

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità Contabile ha espresso parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to BERRUTO SANDRA